



Bando di concorso per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi da Fondazione Milano per l'a.a. 2021/22

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto lo Statuto di Fondazione Milano;
- visto il d.lgs. del 29 marzo 2012, n. 68;
- visto il REGOLAMENTO INERENTE IL BENEFICIO DELLE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI EX ART. 11 D.LGS. 68/2012 approvato dal c.d.a. di Fondazione Milano il 12/11/2021

DECRETA

Art. 1 - Indizione

È indetto, per l'a.a. 2021/22, il concorso per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi da Fondazione Milano Scuole Civiche. Il bando è reso pubblico sul sito web di Fondazione Milano nelle sezioni dedicate agli studenti in corso.

Art. 2 - Requisiti

Possono svolgere attività di collaborazione a tempo parziale tutti gli studenti dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello (triennale e magistrale) – riconosciuti dal MUR - di Scuole Civiche di Milano FDP nell'a.a. 2021/2022. In particolare:

- Mediazione linguistica del Dipartimento di Lingue (SSML)
- Alta Formazione Artistico Musicale del Dipartimento di Musica (AFAM)
- Alta Formazione Artistica Musicale del Dipartimento di Teatro (AFAM)
- Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo del Dipartimento di Cinema

Purché:

- siano in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando;
- siano regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote di iscrizione dei corsi triennali e magistrali di Fondazione Milano;
- Per gli iscritti al primo anno di primo livello: abbiano superato l'esame di maturità con una votazione non inferiore a 85/100. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).
- Per gli iscritti al primo anno di secondo livello: abbiano superato l'esame di diploma triennale con una votazione non inferiore a 95/110.
- Per gli iscritti agli anni successivi al primo: abbiano sostenuto e verbalizzato, entro il 30 novembre 2021, almeno il numero di esami/crediti previsto dalle tabelle indicate dall'art. 10.

L'assegnazione delle collaborazioni è incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività lavorativa svolta dallo studente nel periodo relativo all'incarico.

Art. 3 - Oggetto delle attività

Gli studenti possono prestare la propria collaborazione per le seguenti attività:

- a) assistenza all'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, laboratori informatici, aule studio e di altre strutture didattiche e spazi di ritrovo per gli studenti;
- b) assistente alla cura e manutenzione delle attrezzature didattiche;
- c) supporto e assistenza nella raccolta di libri e/o documenti, schedatura, memorizzazione, archiviazione e registrazione dati, classificazione e conservazione del materiale di archivio;
- d) servizi informativi e di orientamento;
- e) assistenza a studenti disabili;
- f) servizi straordinari di trasloco di libri o mobili, lavori di archiviazione;
- g) utilizzo di apparecchiature informatiche ed audiovisive;
- h) servizi di assistenza tecnica e organizzativa in occasione di congressi, convegni, manifestazioni culturali e seminari;
- i) servizi informativi riguardanti la mobilità degli studenti dei Programmi della Comunità Europea;
- j) altri servizi a favore degli studenti, per esempio: assistente al corso di educazione musicale per bambini; supporto al direttore di coro nell'istituzione di una sezione corale in fase di allestimento, negli esercizi di tecnica vocale, e nella concertazione a sezioni riunite; accompagnatore pianistico; servizi post produzione, audio, produzione, ripresa. In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare per gli studenti assunzione di responsabilità amministrative, assistenza, verifica/controllo a test, prove pratiche di profitto o di ammissione.

L'incarico non configura rapporto di lavoro subordinato, non ne costituisce premessa e non dà luogo ad alcuna valutazione al fine di pubblici concorsi.

Coloro che prestano attività di collaborazione con Fondazione Milano in qualità di "studenti 200 ore" sono tenuti a svolgere il percorso formativo previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 (4 ore dedicate alla Formazione generale e 4 ore dedicate alla Formazione specifica). La partecipazione è tracciata e ne sarà conservata registrazione quale dimostrazione, agli organi di vigilanza, dell'effettivo completamento del corso. La formazione sarà erogata in modalità on line e sarà resa disponibile dal momento della pubblicazione della graduatoria. Il modulo riferito alla Formazione generale costituisce credito formativo permanente utile per lo svolgimento dei tirocini curriculari o extra curriculari e valido per tutti i settori lavorativi nel momento dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 4 - Luogo e durata delle collaborazioni

Le collaborazioni si svolgeranno, di norma all'interno dei locali di Fondazione Milano o in spazi, comunque utilizzati per l'attività delle Scuole Civiche, di enti collegati.

Le collaborazioni avranno durata variabile complessivamente non inferiore a 8 ore né superiore a 200 ore nell'arco di un anno accademico. Qualora, al termine di un anno accademico, lo studente non abbia esaurito il monte ore, è possibile, per particolari esigenze della collaborazione, continuare la stessa entro, e non oltre, il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 5 - Corrispettivo

Il compenso per tale attività è fissato in € 9,00 (nove/00) l'ora.

Il corrispettivo è erogato allo studente, dietro certificazione della collaborazione prestata da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalità:

- in unica soluzione al termine della collaborazione, se inferiore o uguale a 50 ore;

- in due soluzioni, la prima a metà e la seconda alla fine della collaborazione, se superiore a 50 ore.

Art. 6 – Tassazione

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO E DI SECONDO LIVELLO:

Il compenso è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. del 29 marzo 2012, n. 68. È altresì esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

Art. 7 - Costituzione del rapporto

Fondazione Milano invita gli idonei, nell'ordine corrispondente alle graduatorie di cui all'art. 10, a sottoscrivere un atto di impegno a svolgere l'attività di collaborazione cui sono chiamati, contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando nonché la sede del suo svolgimento. In caso di rinuncia all'incarico, questo viene proposto a chi segue nella graduatoria. Chi accetta l'incarico sottoscrive l'atto di affidamento dell'incarico di cui al primo comma e ne riceve copia.

Art. 8 – Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze

Al Responsabile di Area/Responsabile dell'Organizzazione del Dipartimento, ed eventualmente per delega anche ad un suo collaboratore, viene fatto carico:

1. del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali;
2. della presentazione, a fine attività, di una breve relazione con una valutazione sull'attività svolta, sull'efficacia dei servizi attivati, sulle modalità di utilizzo delle ore previste dal bando e con l'indicazione del numero di ore svolte dallo studente.

In ogni caso, il Responsabile di Area/Responsabile dell'Organizzazione del Dipartimento è tenuto a comunicare senza indugio al Direttore Generale inadempienze e complessive carenze circa l'attività di collaborazione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il Direttore Generale può, sentito lo studente interessato, procedere con provvedimento motivato:

1. alla riduzione del corrispettivo di cui all'art. 5 in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata;
2. alla rescissione del rapporto di collaborazione.

Art. 9 - Cessazione del rapporto

Al termine indicato nel bando il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna. Il rapporto cessa, in ogni caso, automaticamente al completamento delle 200 ore, alla data del superamento dell'esame di diploma o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente. L'interessato/a può chiedere, all'organo che gli ha conferito l'incarico, la cessazione anticipata del rapporto di collaborazione; nel qual caso al compito previsto può essere assegnato altro studente in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria e per il solo periodo residuo.

Art. 10 - Presentazione della domanda di collaborazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il **20 gennaio 2022 - ore 13.00**.

La domanda di ammissione avviene compilando l'apposito modulo di richiesta dei benefici a.a. 2021-2022 allegato al presente bando (Allegato A).

Il modulo di richiesta debitamente firmato dall'interessato deve pervenire all'ufficio per il Diritto allo Studio, entro i termini previsti, completo della copia fronte e retro del documento di identità del dichiarante.

Si ricorda che Fondazione Milano acquisirà i dati ISEE - nonché la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (che dovrà essere sottoscritta entro la data di presentazione della domanda di collaborazione) - direttamente dalla banca dati dell'INPS. Gli studenti sono comunque tenuti ad autocertificare la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica nella domanda di borsa di studio.

Le domande devono essere consegnate a mano oppure tramite servizio postale o corriere.

Per le domande consegnate a mano contattare l'Ufficio DSU, ai recapiti di seguito indicati, **fissando appuntamento**.

ATTENZIONE:

Per le domande pervenute tramite servizio postale o corriere, si intende comunque tassativo il termine di ricezione presso l'ufficio competente entro le ore 13.00 del 20/01/2022. Non sono accettate domande inviate tramite posta elettronica.

Lo studente che invierà la domanda dichiarerà di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell'art. 76, d. P. R. n. 445/2000), e consapevole della conseguente decadenza dai benefici per i quali le dichiarazioni sono rilasciate (ai sensi dell'art. 75, D.P.R. n. 445/2000), in sostituzione di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

La domanda andrà spedita, o consegnata a mano a questo indirizzo:

Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20
20144 Milano

Riferimenti dell'Ufficio per il Diritto allo Studio (da utilizzare SOLO per comunicazioni e richiesta di informazioni):

Tel. 02 971 521

Fax 02 366 61431

E-mail: dsu@scmmi.it

Qualsiasi anomalia nella compilazione delle domande e nei documenti inviati sarà segnalata con comunicazione tramite indirizzo di posta elettronica che l'interessato avrà comunicato nel modulo di richiesta.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente per il Diritto allo studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Art. 11 - Formazione delle graduatorie

Il conferimento delle collaborazioni avverrà, in base alle necessità, attraverso una graduatoria unica di idoneità, che verrà stilata sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito esposti.

Agli idonei saranno poi inviate le singole call per le attività richieste dai dipartimenti, alle quali dovranno rispondere per interesse, disponibilità, competenze e preferenze.

I candidati saranno poi chiamati alle attività in ordine di graduatoria.

Le graduatorie saranno disponibili sul sito di Fondazione Milano e affisse sulle bacheche dei dipartimenti.

Le graduatorie hanno di regola validità annuale e l'iscrizione alle stesse ha effetto fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.

GRADUATORIA GENERALE

Il punteggio per l'inserimento nella graduatoria generale di sede è dato dalla sommatoria di:

- 1 punto, fino a un massimo di 9 punti, per ogni 4 crediti eccedenti il numero previsto dalle tabelle di seguito indicate;
- 1 punto per ogni punto pieno superiore al 24 nella media dei voti conseguiti negli esami di profitto sostenuti e verbalizzati dallo studente nell'ambito del suo corso di studi;
- I seguenti punteggi in relazione alla tipologia di corso e all'anno di iscrizione dello studente al momento della presentazione della domanda di collaborazione:

Tipologia di corso	anno di corso	punti
Diploma accademico di primo livello	2°	2
Diploma accademico di primo livello	3°	3
Diploma accademico di primo livello	1° f.c.	1
Diploma accademico di secondo livello	2°	3
Diploma accademico di secondo livello	1° f.c.	1

d) gli studenti che per l'a.a. 2021/22 effettueranno la pre-iscrizione ai corsi di diploma accademico di secondo livello e che hanno frequentato l'anno precedente il terzo anno di corso di diploma accademico di primo livello, saranno valutati come gli iscritti al primo anno fuori corso triennale (cfr. punto c).

e) allo studente verrà assegnato un punteggio in base all'ISEE, come riportato nella seguente tabella:

ISEE	punti
fino a € 23.000,00	10
23.000,01-31.000,00	9
31.000,01-38.000,00	8
38.000,01-45.000,00	7
45.000,01-52.000,00	6
52.000,01-60.000,00	5
60.000,01-70.000,00	4
70.000,01-80.000,00	3
80.000,01-90.000,00	2
90.000,01-100.000,00	1

f) Allo studente che si immatricola al corso di diploma accademico di primo livello verrà assegnato ½ punto per ogni punto di voto di maturità superiore a 85, ed 1 punto per la lode.

Per mantenere la condizione in graduatoria, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti entro il 10 agosto 2022.

g) Allo studente che si immatricola al corso di diploma accademico di secondo livello verrà assegnato ½ punto per ogni punto del voto di diploma accademico triennale superiore a 95 ed 1 punto per la lode.

Per mantenere la condizione in graduatoria, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 30 crediti entro il 10 agosto 2022.

Non sono computati i crediti relativi ad attività didattiche che figurano nel piano degli studi come soprannumerari.

Gli studenti dovranno avere acquisito i seguenti crediti per poter partecipare al bando della collaborazione studenti:

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO	
Anno di corso	n. crediti/voto maturità
1°	85/100
2°	35
3°	80
1° f.c.	135

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO	
Anno di corso	n. crediti/voto accademico
1°	95/110
2°	30
1° f.c.	75

Gli studenti iscritti regolarmente al primo anno di corso sono ammessi a prescindere dai crediti acquisiti.

Per gli iscritti al primo anno fuori corso vengono tenuti in considerazione i crediti conseguiti mediante gli esami sostenuti e verbalizzati al primo e al secondo anno del corso di diploma accademico di secondo livello.

Art. 12 – Graduatoria speciale borse di studio DSU

Viene data priorità agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione e dalle Province autonome nell'anno accademico precedente (d.p.c.m. 9 aprile 2001).

Art. 13 - Regime assicurativo

Fondazione Milano provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni agli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.

L'incarico non dà luogo, per FM, ad alcun obbligo di contribuzione o assicurazione previdenziale, assistenziale o di qualsiasi altra natura.

Art. 14 - Regolamento

Per tutto quanto non precisato nel presente bando si fa riferimento al regolamento per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi da Fondazione Milano.

Il regolamento è disponibile online al seguente indirizzo:

<https://fondazionemilano.eu/uploads/amministrazione-trasparente/Regolamento-beneficio-collaborazioni-studenti-ex-art.-11-D.-Lgs.-68-2012-12-ottobre-2021.pdf>

Art. 15 - Norme finali

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo la Dott.ssa Alessandra Fava.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti da Fondazione Milano, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite degli Uffici di cui al precedente art. 9, e trattati per finalità di gestione della procedura di assunzione dell'attività di collaborazione.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti in occasione della procedura concorsuale è disponibile sul sito web di Fondazione Milano all'indirizzo <https://fondazionemilano.eu/informativa-sulla-privacy>.

Milano, 14 dicembre 2021

Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Gattini Bernabò
